



Carlo Pennazzi Catalani  
NOTAIO  
Piazza Cairoli, 37 - Velletri  
Tel. 069636809 - 0696155449  
Viale Tiziano, 3 - Roma  
Tel. 0632111939 - 0632111591

Repertorio n. 77740

Raccolta n. 29081

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di ottobre, nel mio studio in Velletri, Piazza Cairoli n. 37, alle ore diciotto e venti.

**13 ottobre 2022**

Avanti a me Dott. Carlo Pennazzi Catalani, Notaio in Velletri, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è comparso

- PIZZOTTI Luigi, nato a Colleferro il giorno 5 marzo 1980, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore unico della "**CONART SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**", con sede in Artena (RM), Via Toscana n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma n.02305100592, REA RM-1610386 capitale sociale Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) i.v. in forza dei poteri a lui spettanti per Legge e per Statuto Sociale.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi dichiara di essere qui intervenuto per partecipare all'assemblea dei soci dell'anzidetta società, riunita in questo giorno, ora ed in questo luogo per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1)** Aumento di capitale sociale da Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) ad un importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e conseguente modifica dell'art.7 dello Statuto sociale.

**2)** Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il costituito, nella sua qualità di Amministratore unico, ai sensi dello Statuto sociale, il quale, constatato e fatto constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, e che si trova oggi in prima adunanza, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti nello Statuto, per come risulta da idonea documentazione in atti della società;

- che è presente l'intero capitale sociale in persona dei soci, in proprio nella persona di egli comparente per "**CONART SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**" e per delega:

. **S.M. Edilizia S.R.L.**, unipersonale, con sede in Roma Via Candia n. 66, iscritta al Registro Imprese di Roma al n. 09149201007 coincidente con c.f. e P.IVA, REA n. RM-1143953, capitale sociale Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) i.v., titolare di una

Registrato a Velletri

il 14 ottobre 2022

N. 2718

Serie 1/T

Esatti Euro 356,00

quota di nominali Euro 18.7500,00 (centottantasettemilacinquecento virgola zero zero) pari al 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, per delega acquisita agli atti sociali;

- **NOMENTANA APPALTI S.R.L.**, unipersonale, con sede in Roma Viale Giulio Cesare n. 71, fax. 06/62201818 Tel. 06/81158210, PEC: nomentantaappalti@selfpec.it, e-mail:gare@nomentanaappaltisrl.it, iscritta al Registro Imprese di Roma al n. 08396531009, avente C.F./P.IVA 08396531009, REA RM-1092717, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), i.v., titolare di una quota di nominali Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, rappresentata per delega acquisita agli atti sociali;

- **ECO BUILDING SOLUTIONS S.R.L.**, unipersonale, con sede in San Cesareo (RM) Via della Comunicazione n. 1, iscritta al Registro Imprese di Roma al n. 13610341003 coincidente con c.f. e P.IVA, REA n. RM-1460406, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), titolare di una quota di nominali Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero) pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, rappresentata per delega acquisita agli atti sociali;

- che è presente l'amministratore unico nella persona dello stesso comparente;

- che tutti i presenti hanno dichiarato di essere edotti dell'argomento all'ordine del giorno e pronti ad accettarne la discussione, rimossa ogni eccezione o riserva;

#### **accertata**

l'identità e la legittimazione dei presenti.

#### **dichiara**

l'assemblea validamente costituita e legittimata a discutere e deliberare su quanto forma oggetto dell'ordine del giorno.

Invita, quindi, me Notaio a fungere da segretario per la redazione del relativo verbale.

Il Presidente fa presente all'Assemblea quanto sia necessario continuare il rafforzamento patrimoniale e, pertanto, propone di procedere con un ulteriore aumento di capitale scindibile, prevedendo una scindibilità progressiva per cui ogni sottoscrizione è immediatamente efficace, fino ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)

Il Presidente, quindi, continua illustrando ai soci le ragioni di ordine amministrativo ed operativo che hanno portato l'organo amministrativo a proporre di incrementare il capitale sociale dall'attuale ammontare di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero)

fino all'ammontare 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante nuovi conferimenti in denaro, senza sovrapprezzo.

Pertanto propone:

- di aumentare il capitale sociale fino ad euro 30.000,00 mediante l'emissione di nuove partecipazioni da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione della partecipazione al capitale sociale da ciascuno di essi posseduta, ai sensi dell'art. 2482 *ter* c.c.;
- di stabilire che l'aumento di capitale potrà essere integralmente sottoscritto entro il termine di trenta giorni dal momento in cui sarà comunicato ai soci che l'aumento di capitale sociale può essere sottoscritto;
- di prevedere fin da ora che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi in denaro;
- di stabilire per il deliberato aumento il termine finale di sottoscrizione del 31 (trentuno) gennaio 2025 (duemilaventicinque).

Qualora alla scadenza del termine finale del 31 gennaio 2025, il deliberato aumento non sarà integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni a quell'epoca raccolte.

Il Presidente entrando nello specifico delle modalità con cui attuare l'aumento, evidenzia che lo statuto consente l'ingresso di nuovi soggetti terzi sottoscrittori.

Ai fini dell'attuazione del proposto aumento, il Presidente informa che l'attuale capitale sociale di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) risulta essere interamente sottoscritto e integralmente liberato, e che non vi sono perdite di qualsivoglia entità.

Terminata la sua esposizione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito a quanto da lui esposto.

L'Assemblea, in persona dei soci, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo attenta riflessione con il voto unanime dei presenti, espresso per alzata di mano, come il Presidente accerta e mi dichiara

#### **DELIBERA**

**1)** Di aumentare il capitale sociale a pagamento dall'attuale importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) fino a euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) da liberarsi in denaro, senza sovrapprezzo, mediante l'emissione alla pari di una quota di capitale sociale di pari importo da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione della partecipazione al capitale sociale da ciascuno di essi

posseduta;

- Di stabilire che l'aumento di capitale potrà essere integralmente sottoscritto dai soci entro il termine di giorni trenta dal momento in cui sarà comunicato ai soci che l'aumento di capitale sociale può essere sottoscritto, mediante lettera inviata per posta elettronica anche certificata;

- Di prevedere fin da ora che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia offerta in sottoscrizione agli altri soci in denaro;

- L'aumento si intende scindibile e progressivo e si stabilisce per il deliberato aumento che il termine finale di sottoscrizione è fissato al 31 (trentuno) gennaio 2025 (duemilaventicinque) fermo restando il diritto di recesso a favore dei soci che non hanno consentito alla decisione in parola.

- Di stabilire che qualora il suddetto aumento non fosse sottoscritto dai soci, questo potrà essere offerto a terzi, sempre nel termine sopra indicato e sempre quale aumento scindibile e progressivo;

- di dare mandato all'Organo Amministrativo di eseguire quanto deliberato e di conferire, altresì, mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione perchè possa esibire documentazione o apportare al presente verbale tutte le modificazioni, aggiunte o soppressioni, che venissero eventualmente suggerite o richieste dalle competenti Autorità per una valida iscrizione del verbale stesso nel Registro delle Imprese, ed in particolare di poter depositare presso il Registro delle Imprese, lo Statuto aggiornato nella cifra del capitale sociale man mano che avverranno le sottoscrizioni.

**2)** Di modificare consequenzialmente gli articoli 5 e 7 dello statuto sociale come segue:

**"ARTICOLO 5**

Il capitale sociale è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) ed è diviso in quote.

Nel patrimonio sociale sono comprese:

- a) le riserve sia legali che straordinarie;
- b) i contributi eventualmente versati dai soci e destinati a riserva;
- c) le riserve di capitale sociale non restituito ai soci.

Potranno far parte della Società soltanto imprese che svolgono la stessa attività o attività simile a quella prevista nell'oggetto sociale.

In data 13 ottobre 2022 è stato deliberato un aumento di capitale scindibile progressivo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) il cui termine finale di

sottoscrizione è fissato al 31 (trentuno) gennaio 2025 (duemilaventicinque)"

"**ART. 7)** Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è di euro 25.000,00 o multiplo di euro 1,00 (uno virgola zero zero);
- b) dalle riserve sia legali che straordinarie;
- c) dai contributi eventualmente versati dai soci e destinati a riserva;
- d) dalle riserve di capitale sociale non restituito ai soci.

Per il trasferimento delle quote è delegato all'Organo Amministrativo valutare se rimborsare il capitale al socio uscente o fare acquisire tale quota ad altri soci. Le quote sociali sono trasferibili con il consenso dell'Organo Amministrativo. Il trasferimento delle quote senza il consenso dell'Organo Amministrativo non ha effetti nei confronti del Consorzio.

Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite l'Assemblea potrà deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendone le modalità ed i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

I soci godono del diritto di opzione sull'aumento del capitale sociale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione possedute.

Ogni socio non può possedere più del 20% (venti per cento) del capitale sociale qualora il Consorzio intenda usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla citata Legge n. 240 del 21 maggio 1981."

Lo Statuto nella sua versione aggiornata viene allegato al presente atto sotto la lettera "**A**".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore diciotto e cinquantacinque.

Le spese del presente atto sono poste a carico della società.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, il quale, da me interpellato, lo approva dichiarandolo conforme alla propria volontà e lo sottoscrive con me Notaio, essendo le ore diciannove.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in parte a mano da me Notaio su tre fogli, di cui scritte intere dieci pagine e quanto della presente fin qua.

Firmato: Luigi PIZZOTTI n.q.

Firmato: Carlo Pennazzi Catalani - Notaio

\* \* \*

La presente copia conforme all'originale si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Dallo studio, il 24 ottobre 2022

**Allegato "A" al Rep. 77740/29081**

**CONART SOCIETA' CONSORTILE  
A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**STATUTO**

**ARTICOLO 1**

E' costituito ai sensi degli artt. 45, comma 2, lett. c) e 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, un Consorzio Stabile nella forma di Società Consortile a Responsabilità Limitata ai sensi dell'art. 2615 ter del cod. civ., denominato: **"CONART SOCIETA' CONSORTILE A R.L."**, (in sigla **CONART - S.c.a r.l.**), in appresso indicato anche come "Consorzio".

**ARTICOLO 2**

Il Consorzio ha sede nel Comune Artena (RM), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

E' attribuita all'organo amministrativo la facoltà di trasferire la sede sociale nello stesso comune, ovvero di istituire e sopprimere agenzie, uffici amministrativi, commerciali nonché sedi secondarie, magazzini e depositi in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede sociale al di fuori del comune o la soppressione di sedi secondarie sono di competenza dell'assemblea dei soci.

**ARTICOLO 3**

Il Consorzio, che non ha finalità di lucro e che deve essere retto dai principi della mutualità, si propone di svolgere tutte le attività e le iniziative atte a contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese associate.

Nell'ambito dello scopo mutualistico il Consorzio provvede allo svolgimento in comune di una o più attività dei soci consorziati e si propone di gestire unitariamente e complessivamente la promozione dell'immagine di gruppo. A tal fine il consorzio può provvedere:

1) all'acquisizione di commesse, sia nel settore delle costruzioni che non, mediante partecipazione ad appalti sia pubblici che privati, da assegnare in esecuzione alle imprese associate o da eseguire in proprio, in tutto od in parte. A tale scopo il Consorzio potrà partecipare, in nome e per conto proprio o per conto e nell'interesse di parte o di tutte le consorziate, a gare di appalto indette da soggetti pubblici e privati in Italia e all'estero, predisporre e presentare le offerte per tutte le attività di ingegneria, di costruzione, di manutenzione e gestione occorrenti alla realizzazione, eventualmente anche con operazioni di "project-financing", di lavori compresi nelle categorie di opere generali e di opere specializzate, previste dall'allegato "A" al Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e future eventuali modificazioni nonché dagli atti attuativi del Decreto

legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. Potrà inoltre predisporre e presentare offerte separate, in nome e per conto proprio o per conto e nell'interesse di parte o di tutte le Società consorziate, anche per una quota parte delle attività, quali: la sola costruzione e/o la sola progettazione, la manutenzione e/o gestione delle medesime opere, nonché per la fornitura di servizi di gestione completa "global service"; inoltre per quanto concerne le attività di project-financing, le medesime potranno essere estese anche ad attività commerciali e/o servizi di pubblica utilità. In casi eccezionali e mancando la disponibilità delle imprese associate, le commesse potranno essere affidate totalmente o parzialmente anche a terzi che abbiano i requisiti di legge. In via esemplificativa, le attività da svolgere sono così elencate:

- lavori di costruzione, manutenzione o ristrutturazione di edilizia civile ed industriale.

- lavori di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, volti a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico.

- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di interventi a rete su strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea".

- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro" (in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel).

- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di dighe, necessari per consentire la raccolta di acqua, completi di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, necessari per attuare il "servizio idrico integrato".

- opere marittime e lavori di dragaggio realizzati, in acque dolci e salate, in via esemplificativa porti, moli, banchine, pennelli, piattaforme, pontili, difese costiere, scogliere, condotte sottomarine, bocche di scarico nonché lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.

- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica relativi a lavori di costruzione, manutenzione e



ristrutturazione occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua.

- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti per la produzione di energia elettrica.

- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione.

- fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, relativi a impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili.

- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, quali, a titolo esemplificativo, discariche, impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale.

- opere di ingegneria naturalistica necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema.

- lavori in terra comprensivi di scavo, ripristino e modifica di volumi di terra.

- lavori di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico.

- interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio.

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione d'impianti elettromeccanici trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto.

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione,

- fornitura e posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi.

- costruzione, manutenzione e ristrutturazione di finiture di opere generali di natura edile e tecnica

- fornitura, posa in opera e ristrutturazione di opere di impermeabilizzazione.

- fornitura, posa in opera, manutenzione sistematica e ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime.
- fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.
- fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di dispositivi strutturali speciali, quali ad esempio i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.
- fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di barriere stradali di sicurezza.
- fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione delle barriere paramassi, fermaneve e simili.
- produzione in stabilimento industriale e montaggio di strutture prefabbricate in cemento armato.
- costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
- lavori di pulizia di acque marine, lacustri, fluviali.
- costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti per centrali di produzione di energia elettrica.
- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni.
- produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio;
- produzione in stabilimento e montaggio in opera di componenti per facciate continue.
- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati.
- esecuzione di rilevamenti topografici.
- esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo.
- costruzione di opere strutturali speciali destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità per prevenire dissesti geologici e rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.
- costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti di potabilizzazione e di depurazione.
- lavori di demolizione di opere e smontaggio di impianti industriali.
- costruzione, montaggio e manutenzione di verde e arredo urbano.
- scavi archeologici.
- costruzione, manutenzione e ristrutturazione di pavimentazioni e sovrastrutture speciali, ad esempio piste aeroportuali.
- fornitura, posa in opera e manutenzione sistematica o

ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima.

- fornitura, posa in opera, manutenzione sistematica e ristrutturazione di opere di armamento ferroviario.

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione d'impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi.

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione d'impianti e apparecchi per la mobilità sospesa (sollevamento e trasporto).

- produzione in stabilimenti industriali e montaggio di strutture in legno.

- costruzione e manutenzione di coperture speciali.

- costruzione, posa in opera, manutenzione e verifica acustica delle opere di contenimento del rumore per infrastrutture di mobilità.

- interventi di costruzione e manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo basso impatto ambientale.

2) all'acquisizione di commesse, alla fornitura di servizi ed alla relativa organizzazione imprenditoriale volta alla loro gestione nei confronti di persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici e privati anche partecipando a gare ed appalti, in Italia e all'estero, da soli od insieme a terzi e presentando le relative offerte, anche con riferimento ai settori di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 nonché al Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

Il Consorzio pertanto ordina e promuove l'attività dei soci consorziati ripartendo tra questi l'esecuzione di servizi, ovvero eseguendoli in proprio. Ove nessuno dei soci consorziati sia in grado di assicurare l'adempimento dei contratti conclusi ed ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno a proprio insindacabile giudizio, il Consorzio può affidarli ad imprese non socie denominate "imprese consociate", da individuarsi in soggetti che non detengono quote consortili ma che, tuttavia, partecipano al Consorzio quando ciò sia utile per il raggiungimento della causa consortile.

In via esemplificativa, le attività che potrà svolgere anche in chiave di complementarietà sono le seguenti:

a) manutenzione e sanificazione ambientale, pulizia locali, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, facchinaggio, autotrasporto, smaltimento rifiuti e riciclaggio per conto terzi, pulizia strade e viali;

b) ristorazione collettiva e gestione mense;

c) gestione del calore comprensiva di fornitura della materia prima di qualunque genere;

- d) gestione di servizi idrici integrati ed elettricità, comprensiva di fornitura di materia prima;
- e) assicurazione e brokeraggio;
- f) fornitura e noleggio di attrezzature tecniche di qualunque genere con la relativa installazione, manutenzione e riparazione;
- g) fornitura di cancelleria e similari;
- h) gestione di archivi per conto terzi;
- i) gestione e riproduzione documentale per conto terzi;
- j) noleggio auto;
- k) manutenzione di ascensori;
- l) vigilanza armata nello stretto ossequio delle disposizioni di legge che governano la materia " de qua";
- m) servizio di portineria ed hostess;
- n) gestione di parcheggi pubblici e privati;
- o) gestione di musei e plessi architettonici ed artistici;
- p) fornitura e la gestione di sale operatorie;
- q) fornitura e la gestione di apparecchiature elettromedicali e prodotti sanitari vari;
- r) attività nel campo sanitario, assistenziale e alberghiero come, a titolo esemplificativo:
  - r1) l'esercizio di attività socio sanitarie, para sanitarie, alberghiere, ristorative, bar, di somministrazione, ricreative, sportive, sociali, assistenziali anche domiciliari, balneari, termali, formative e culturali;
  - r2) costruzione di cliniche sanitarie e loro gestione, case per anziani, residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti e disabili (R.S.A.), laboratori di analisi medica e diagnostica anche radiologica, centri e presidi di recupero e riabilitazione funzionale per anziani e disabili anche a domicilio, centri di salute mentale, consultori familiari, centri ambulatoriali e residenziali a ciclo diurno e/o continuativo, studi e poliambulatori medici, specialistici e diagnostici, cliniche odontoiatriche, strutture di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche psichiche e sensoriali, strutture di riabilitazione ed educativo - assistenziali per tossicodipendenti;
  - r3) gestione di corsi formativi professionali ed E.C.M., trasporto malati e disabili, organizzazione di convegni e tour turistici;
  - r4) costruzione e gestione di alberghi e impianti turistici di qualsiasi genere, impianti balneari, fangoterapici, idrotalassoterapici, psammoterapico, elioterapici, centri massoterapici, fisioterapici, ristorativi, ricreativi, sportivi, sociali, culturali, beauty-farm e centri estetici.
- 3) alla costruzione e vendita di apparecchiature elettromeccaniche, di impianti di depurazione acque. Potrà svolgere attività di impiantistica in genere. Potrà provvedere alla costruzione e alla vendita, senza distinzione

alcuna relativamente alla tipologia dei materiali, di infissi, di coperture, di tettoie e di quant'altro di supporto all'attività edilizia propriamente detta. Potrà produrre e vendere asfalti e calcestruzzi. Potrà produrre e vendere turbine per impianti di depurazione, con relativo impianto di capannoni e di macchinari. La società potrà svolgere attività di direzione, di organizzazione aziendale, di engineering e fornire ogni tipo di assistenza a terzi, nei settori sopra menzionati. La società ha inoltre per oggetto il trattamento dei rifiuti,

la raccolta ed il trasporto di R.S.U. - rifiuti solidi urbani (raccolti in modo differenziato), di rifiuti ingombranti; la raccolta ed il trasporto, per conto di terzi, di rifiuti speciali non tossici e nocivi; la raccolta ed il trasporto di

rifiuti tossici e nocivi; lo stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti urbani pericolosi ( per conto terzi); la preselezione di R.S.U., la produzione e/o l'utilizzazione di combustibili derivati da rifiuti, la produzione di composti derivati da rifiuti; la termodistruzione di rifiuti solidi urbani; l'esercizio di discarica di prima categoria; lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi; la cernita di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi; il trattamento chimico, fisico e biologico di rifiuti speciali, di rifiuti tossici e nocivi; la termodistruzione di rifiuti speciali, di rifiuti tossici e nocivi; l'esercizio di discarica di seconda categoria tipo "A"; l'esercizio di discarica di seconda categoria tipo "C" e di terza categoria. La società potrà procedere alla costruzione e/o alla gestione di impianti per il trattamento, la selezione e la termodistruzione di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali e ospedalieri nonchè finalizzati al loro utilizzo in qualsiasi altra attività industriale o agricola, alla raccolta e al trasporto degli stessi. Potrà inoltre offrire servizi tecnici e di intermediazione relativi a nuove tecnologie e nuovi processi, nonchè all'adattamento di quelli esistenti, nel settore dello smaltimento dei predetti rifiuti. Potrà inoltre coordinare lo sviluppo di attività agricole, di aziende agricole e agrituristiche;

Il Consorzio ha inoltre per oggetto la produzione di apparecchiature, articoli, strumenti per uso scientifico e sanitario, impianti prefabbricati, la manutenzione, la riparazione, l'assistenza tecnica anche continua, di apparecchi elettromedicali e di apparecchiature, articoli, strumenti per uso scientifico e sanitario. Il montaggio, la vendita e la manutenzione di impianti prefabbricati, di

condizionamento arie, elettrici e di gas medicali.

L'affitto di apparecchiature ed impianti industriali e sanitari, la manutenzione, la riparazione e l'assistenza tecnica, anche continuata, di impianti industriali.

La commercializzazione di pezzi di ricambio e di materiale da impiegare nelle apparecchiature sopra specificate, la commercializzazione di apparecchi elettromedicali, di apparecchiature, di articoli, strumenti per uso sanitario e di impianti e macchinari, materiali d'uso e consumo per ospedali, comunità ed industrie.

La fornitura e manutenzione di arredi per comunità, ospedali, strutture sanitarie e civili pubbliche e private.

La progettazione, realizzazione, fornitura, installazione e manutenzione di sistemi hardware e software, la progettazione, fornitura, manutenzione ed installazione di reti informatiche in genere complete di accessori.

4) all'elaborazione della contabilità fiscale, della contabilità industriale e della contabilità lavori, anche per soggetti terzi. Potrà chiedere contributi per attività sociali, a gestione comunitarie, nazionale o regionale. La società potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività industriale e tutte le altre attività ad esse connesse. La società si costituisce anche con lo scopo di realizzare nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno d'Italia e pertanto potrà usufruire di tutte le agevolazioni finanziarie, fiscali, tributarie, previdenziali ed assistenziali relative alle disposizioni normative applicabili e connesse al proprio oggetto sociale, alla propria localizzazione ed ai territori nei quali essa opera. La società ha, infine, per oggetto l'assunzione di partecipazione in altre società o imprese, il finanziamento delle società alle quali partecipa, la concessione di finanziamenti, l'acquisto e la vendita di partecipazioni, non ai fini di collocamento. La società, nei limiti fissati dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nonché dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e altre norme in merito, potrà svolgere, in via non prevalente ma complementare, tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed opportune, in quanto abbiano direttamente attinenza o siano funzionalmente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà, inoltre, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c. e di cui all'art. 113 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, non nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento, assumere partecipazioni a scopi di stabile investimento in altre società, in Italia ed all'estero, nonché far parte di associazioni e di consorzi aventi per oggetto attività analoghe o connesse con le proprie. Potrà assumere mutui e finanziamenti in genere, accendere contratti di leasing e factoring, nonché prestare avalli, fideiussioni e garanzie

di qualsivoglia natura, anche ipotecaria, pure a favore di terzi.

5) all'erogazione di servizi tecnico-economici, amministrativi, legali e di ingegneria alle imprese socie, siano essi rivolti all'esterno od agli stessi associati. Detti servizi possono essere assegnati in esecuzione alle imprese associate;

6) alla promozione di forme societarie e di contratti associativi, sia a carattere temporaneo che permanente e ad assumere partecipazioni in società di qualsiasi tipo purché utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2361 c.c.;

7) a costruire, acquistare, vendere, ampliare, sistemare e prendere in affitto immobili, affittarli a terzi o soci, comprare immobili, sia in proprio che per conto delle imprese associate, ed a svolgere ogni operazione, anche immobiliare, atta a favorirne l'attività;

8) nel rispetto delle norme di legge in materia di attività riservate a professionisti iscritti in appositi Albi, ad assumere progettazioni esecutive, studi di fattibilità, qualsiasi lavoro di ingegneria pubblico o privato, acquisire progetti con la formula chiavi in mano, partecipare ad appalti-concorso ad alla concessione di opere pubbliche sia per la realizzazione che per la gestione delle stesse;

9) all'approvvigionamento, diretto od in convenzione, di macchine, macchinari, attrezzature, prodotti e materiali per sé o per le imprese associate; a tal fine possono essere stipulate convenzioni nazionali o territoriali a vantaggio anche di un solo associato;

10) a svolgere l'attività formativa, a partecipare a bandi pubblici di corsi di formazione, a sviluppare la formazione con seminari e corsi di cultura di impresa, di gestione aziendale, di analisi e controllo aziendale;

11) a richiedere l'attestazione SOA a norma del D. LGS. n. 163/2006 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., del D.Lgs. n. 50 / 2016 e ss.mm.ii., nonché a norma degli atti attuativi di quest'ultimo;

12) a gestire in comune fasi organizzative e progettuali anche a carattere tecnico, riconducibili alle azioni promozionali consortili, l'informazione tecnica destinata all'attività promozionale e/o pubblicitaria di tipo consortile;

13) a stipulare all'occorrenza una o più convenzioni con società tecnico professionali, con Istituti o Aziende di Credito per la realizzazione delle finalità consortili ed assicurative;

14) a promuovere convenzioni o formule di acquisto, che consentano ai soci consorziati o alle imprese consociate, anche provvedendovi in modo diretto, il reperimento di tecnologie, attrezzature, prodotti, macchinari e quant'altro

occorra a prezzi e condizioni vantaggiose;

15) ad istituire centri di elaborazione dati o convenzionarsi e/o stipulare contratti di "service" con altri soggetti che prestino i servizi di tal natura, al fine di consentire la gestione unitaria degli adempimenti amministrativi delle imprese socie e consociate, sia direttamente che indirettamente;

16) a riunirsi in associazione temporanea con imprese od altri enti, ovvero consorzarsi anche in forma societaria con essi per la gestione di attività rientranti nell'oggetto sociale;

17) eseguire la eventuale direzione tecnica ed il coordinamento dei lavori;

18) svolgere tutti quei servizi che risultasse opportuno realizzare in tutto o in parte con mezzi comuni, approvvigionamento di materiali o di mano d'opera, noleggio da terzi ed acquisto da terzi di macchinari, autotrasporto per conto proprio e per conto di terzi con qualsiasi mezzo, procedure espropriative, amministrative e fiscali nonché appalti a terzi;

19) gestire tutti i rapporti con gli Enti Appaltanti o Concedenti e così ad esempio: contabilità lavori, redazione degli stati di avanzamento lavori, procedure revisionali e di varianti, riscossione dei certificati di pagamento, collaudi, ripartizione tra le consorziate degli importi corrispettivi, prestazioni e coltivazione di eventuali riserve, contenzioso in sede amministrativa, arbitrale e giudiziaria in tutti i gradi di giurisdizione;

20) trattare nell'interesse delle consorziate, tutti indistintamente gli affari aventi relazione con i lavori, l'offerta, la condotta delle trattative e la stipulazione dei relativi contratti ed atti;

21) qualificarsi ai sensi della normativa vigente per la realizzazione dei lavori sulla base delle singole posizioni possedute dalle Società partecipanti.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa, affine o complementare a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e bancaria necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e che, comunque, siano attinenti al medesimo, non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e, comunque, nel rispetto della vigente normativa; potrà rilasciare fidejussioni e garanzie reali, assumere e cedere partecipazione in altri enti o società, sia costituite che costituende, aventi scopo analogo od affine al proprio, con esclusione delle attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, il tutto nel rispetto della normativa vigente. Il Consorzio potrà usufruire di ogni agevolazione



prevista dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alla Legge 21 maggio 1981 n. 240 e successive modificazioni e/o integrazioni.

#### **ARTICOLO 4**

La durata del consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe od anticipato scioglimento su decisione dei soci. L'Assemblea dei Soci, con proprio atto deliberativo, potrà modificare tale termine di durata.

#### **ARTICOLO 5**

Il capitale sociale è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) ed è diviso in quote.

Nel patrimonio sociale sono comprese:

- a) le riserve sia legali che straordinarie;
- b) i contributi eventualmente versati dai soci e destinati a riserva;
- c) le riserve di capitale sociale non restituito ai soci.

Potranno far parte della Società soltanto imprese che svolgono la stessa attività o attività simile a quella prevista nell'oggetto sociale.

In data 13 ottobre 2022 è stato deliberato un aumento di capitale scindibile progressivo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) il cui termine finale di sottoscrizione è fissato al 31 (trentuno) gennaio 2025 (duemilaventicinque).

#### **ARTICOLO 6**

Il numero delle imprese consorziate è illimitato. Il Consorzio può associare tutte le imprese che ne facciano richiesta all'Organo Amministrativo, dopo che quest'ultimo abbia deliberato il proprio assenso e gradimento. Il domicilio delle imprese associate, per quanto attiene ai loro rapporti con il Consorzio, è quello risultante dal Certificato di Iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalle competenti Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero il domicilio dichiarato a tal fine, compreso il recapito fax ed e-mail.

#### **ARTICOLO 7**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è di euro 25.000,00 o multiplo di euro 1,00 (uno virgola zero zero);
- b) dalle riserve sia legali che straordinarie;
- c) dai contributi eventualmente versati dai soci e destinati a riserva;
- d) dalle riserve di capitale sociale non restituito ai soci.

Per il trasferimento delle quote è delegato all'Organo Amministrativo valutare se rimborsare il capitale al socio uscente o fare acquisire tale quota ad altri soci.

Le quote sociali sono trasferibili con il consenso dell'Organo Amministrativo. Il trasferimento delle quote senza il consenso dell'Organo Amministrativo non ha effetti nei confronti del Consorzio.

Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite

l'Assemblea potrà deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendone le modalità ed i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

I soci godono del diritto di opzione sull'aumento del capitale sociale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione possedute.

Ogni socio non può possedere più del 20% (venti per cento) del capitale sociale qualora il Consorzio intenda usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla citata Legge n. 240 del 21 maggio 1981.

#### **ARTICOLO 8**

Le quote sociali sono trasferibili con il consenso dell'Organo Amministrativo. Pertanto, il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria quota a terzi dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo pec, all'Organo Amministrativo, indicando il potenziale acquirente, il prezzo di cessione concordato nonché le modalità ed i termini di pagamento. L'Organo Amministrativo provvederà ad informare gli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo posta elettronica certificata, onde consentire loro l'esercizio del diritto di prelazione nell'acquisto.

Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, i soci interessati all'acquisto potranno esercitare il diritto di prelazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite pec, indirizzata al socio cedente e, per conoscenza, all'organo amministrativo in carica.

Nell'eventualità di più interessati all'acquisto la ripartizione sarà effettuata in proporzione alle quote già possedute.

Qualora nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione nel citato termine di 15 (quindici), ovvero in caso di loro espressa rinuncia scritta, il socio cedente potrà alienare liberamente la propria quota all'acquirente indicato, nei due mesi successivi.

In ogni caso la cessione delle quote senza il consenso dell'Organo Amministrativo, oppure senza l'osservanza della procedura sopra descritta, sarà inefficace nei confronti del Consorzio, oltre che inopponibile agli altri soci. Il trasferimento ha effetto nei confronti del consorzio una volta terminati gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 2470 cod. civ.

Per l'ipotesi in cui l'Organo Amministrativo neghi il consenso al trasferimento è fatto salvo il diritto di recesso del socio ai sensi del combinato disposto degli artt. 2469, comma 2, cod. civ. e dell'art. 2473 cod. civ.

Ogni socio non può possedere più del 20% (venti per cento) del capitale sociale qualora il Consorzio intenda usufruire

delle agevolazioni fiscali previste dalla citata Legge n. 240 del 21 maggio 1981.

Nessuna quota può essere data in pegno o in usufrutto senza il consenso scritto degli altri soci.

#### **ARTICOLO 9**

Nel caso di aumento di capitale sociale spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle quote possedute entro sessanta giorni dalla trasmissione della relativa delibera, nelle forme previste dal presente statuto. Le quote rimaste inoperte potranno essere sottoscritte dagli altri soci in proporzione alle quote possedute. In ossequio a quanto previsto dall'art. 2481 bis cod. civ., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite l'Assemblea potrà deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendone le modalità ed i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

Qualora se ne presentasse la necessità è facoltà dei soci finanziare in qualsiasi momento la società; tali finanziamenti, che potranno essere effettuati anche non in proporzione alle quote di capitale possedute, dovranno intendersi a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'articolo 1282 cod. civ., salvo che non sia diversamente convenuto tra il socio finanziatore e la società.

Quando i finanziamenti sono destinati in conto futuro aumento di capitale devono essere effettuati da tutti i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

#### **ARTICOLO 10**

Le spese generali saranno sopportate dai consorziati con contributi ordinari o specifici. I contributi ordinari, annualmente, vengono deliberati dall'organo amministrativo.

I contributi specifici saranno deliberati dall'Organo Amministrativo.

Qualora particolari esigenze lo rendessero necessario, l'Organo Amministrativo potrà richiedere dei contributi straordinari.

Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza che ciò dia diritto a partecipazione, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici e privati.

#### **ARTICOLO 11**

L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio, che deve essere discusso ed approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla sua chiusura ed eventualmente anche entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedessero.

## **ARTICOLO 12**

Sono organi sociali del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

## **ARTICOLO 13**

L'Assemblea dei soci è convocata, anche fuori della sede sociale, purché in uno stato della Comunità Europea, dall'Organo Amministrativo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza di prima convocazione (ed eventualmente anche di seconda convocazione qualora la prima andasse deserta) e l'elenco delle materie da trattare, da comunicare a ciascun socio mediante avviso spedito con lettera raccomandata, o a mezzo posta elettronica certificata, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età; in caso di assenza di tutti i suddetti, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dall'Assemblea stessa.

E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano in audio/video conferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali i partecipanti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

## **ARTICOLO 14**

Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno 5 (cinque) giorni nonché in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti al Consorzio. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 2479 bis comma 2 cod. civ.

I sindaci del Consorzio non possono rappresentare i soci e la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di

due soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di contestare il diritto di intervento e di voto all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

#### **ARTICOLO 15**

Oltre ad impartire le direttive generali di azione del Consorzio, L'Assemblea delibera su tutte le materie ed argomenti devoluti alla sua competenza dall'art. 2479 cod. civ. nonché dal presente statuto.

Sono riservate, in via esclusiva, ai soci consorziati SM Edilizia e Nomentana Appalti tutte le decisioni aventi ad oggetto operazioni di natura immobiliare e finanziaria, quale particolare diritto del socio SM Edilizia e del socio Nomentana Appalti.

Per la validità dell'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è necessario che sia presente e/o rappresentato più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione è validamente costituita con il capitale presente e/o rappresentato. L'Assemblea di prima e di seconda convocazione delibera con la maggioranza del capitale presente, avente diritto d'intervento all'Assemblea e, nei casi di cui all'art. 2479, comma 2, n. 4) e 5), con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

In ogni caso, nessuna decisione dell'Assemblea dei Soci potrà essere adottata senza il voto favorevole dei soci consorziati SM Edilizia e Nomentana Appalti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, scelto dall'Assemblea tra gli intervenuti.

Ove richiesto dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

#### **ARTICOLO 16**

I soci vengono convocati per le Assemblee all'indirizzo risultante dal libro dei soci o all'indirizzo che essi stessi hanno comunicato per l'invio della corrispondenza.

Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di non far partecipare all'adunanza i soci inadempienti o morosi.

#### **ARTICOLO 17**

Il Consorzio può essere amministrato da un Amministratore Unico, da due co-amministratori oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea, la quale determina la scelta, il

numero di essi nonché la durata in carica.

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione del Consorzio sia affidata a due co-amministratori, la nomina di costoro è attribuita ad SM Edilizia e Nomentana Appalti nella misura di uno per ciascuno, quale particolare diritto del socio SM Edilizia e del socio Nomentana Appalti.

Qualora, invece, il Consorzio sia amministrato da un Organo composto da un numero compreso tra 3 e 5 membri, al socio consorziato SM Edilizia, quale particolare diritto, è attribuito il diritto di nominare n. 2 amministratori, mentre al socio consorziato Nomentana Appalti, quale particolare diritto, è attribuito il diritto di nominare n. 1 amministratore.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere rieletti; l'Amministratore Unico dura in carica fino a revoca o dimissioni o per determinati periodi stabiliti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente ed uno o più vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche uno o più Amministratori Delegati, oppure un Comitato Esecutivo, decidendo al momento della nomina i poteri da attribuire loro e comunque può anche attribuire loro i poteri di rappresentanza legale e di stare in giudizio, con esclusione delle facoltà di cui agli artt. 2423 - 2443 - 2446 - 2447 cod. civ. Il Consiglio di amministrazione può eleggere un Coordinatore Tecnico che avrà la funzione di attivare le deliberazioni prese dal Consiglio medesimo e di coordinare per il fine comune le imprese associate. L'Organo Amministrativo può inoltre nominare un Direttore Generale determinandone i poteri ed il compenso, nonché direttori tecnici e/o comitati tecnici.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- nominare Direttori e/o Procuratori speciali per il compimento di determinati atti o per categorie omogenee di atti, stabilendone poteri e durata;
- procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni di beni mobili ed immobili, anche rinunciando ad ipoteche legali;
- effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanza;
- contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, Istituti di Credito, Banche ed Enti di qualsiasi specie;
- prestare garanzie e fidejussioni reali;

- prestare assenso ad iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, privilegi e trascrizioni;
- compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato ed in particolare presso Banche, potendo eseguire prelevamenti sia sulle disponibilità liquide che allo scoperto, nei limiti degli affidamenti, con esonero per tutti gli enti e/o uffici pagatori da ogni responsabilità; emettere assegni di conto corrente anche all'ordine di terzi;
- assumere obbligazioni, anche cambiarie, girare cambiali, vaglia cambiari o documenti allo sconto ed all'incasso, accettare tratte e rilasciare pagherò;
- nominare concessionari di vendita od agenti, con o senza rappresentanza; assumere e liquidare il personale, stabilire provvigioni, stipendi e salari, indennità o simili;

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria, amministrativa e civile, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado spetta rispettivamente all'Amministratore Unico, ai due co-amministratori - in via disgiunta o congiunta tra di loro - oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La firma sociale spetta all'Amministratore Unico oppure ai due co-amministratori - in via disgiunta o congiunta in base a quanto deliberato dai soci all'atto di nomina oppure con successiva delibera - e, nel caso di Consiglio di amministrazione, al Presidente o, se nominato/i, al Consigliere o Consiglieri delegati, anche in via disgiunta tra loro.

L'Organo Amministrativo delibera sull'indirizzo del Consorzio e delle sue attività.

All'Organo Amministrativo spetta altresì la funzione di predisporre nonché revisionare il regolamento interno della Società Consortile, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci, al pari delle eventuali modifiche che saranno apportate al medesimo.

Quando l'amministrazione è affidata a due co-amministratori, i soci all'atto della nomina od anche successivamente possono stabilire che essi agiscano disgiuntamente oppure congiuntamente ed in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale ed altrove, tutte le volte che il Presidente o un Vice Presidente o tre Consiglieri, lo giudichino necessario.

La convocazione può avvenire con raccomandata (anche a mano) od altro mezzo idoneo, inviata almeno otto giorni prima della data fissata; in caso di urgenza, può avvenire anche con telegramma od altro mezzo idoneo inviato almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono

validamente costituite quando è presente la maggioranza degli amministratori.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In ogni caso le decisioni del Consiglio di amministrazione sono validamente assunte solo se ricorra anche il voto favorevole di almeno due degli amministratori nominati dai soci consorziati SM Edilizia e Nomentana Appalti.

Le deliberazioni risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per video e teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione elettronica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

#### **ARTICOLO 18**

Ai membri dell'Organo Amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso annuale che sarà fissato dall'Assemblea dei soci ovvero deliberato in sede di approvazione del bilancio.

Potrà competere loro, altresì, un'indennità da corrispondergli a fine rapporto e che la società costituirà, di anno in anno, mediante accantonamento in apposito fondo del passivo o anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.

#### **ARTICOLO 19**

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico revisore o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col



dettato dell'art. 2477 c.c. La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

### **Collegio sindacale**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti aventi i requisiti di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano tutte le disposizioni in tema di società per azioni che direttamente o indirettamente richiamano il medesimo. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403/bis cod.civ. Nel caso di conferimenti eseguiti con beni diversi dal denaro è tenuto ad eseguire il controllo della stima entro centottanta giorni dall'iscrizione della Società o della delibera di aumento del capitale sociale, dando tempestiva comunicazione all'organo amministrativo del fatto che il loro valore si sia ridotto rispetto a quello per cui il conferimento è stato eseguito. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Valgono per il Collegio Sindacale le stesse modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione e la possibilità che i sindaci partecipino all'assemblea in audio/video conferenza con le stesse modalità previste per gli amministratori, che qui si intendono integralmente richiamate.

### **Revisore**

Nei casi in cui il controllo contabile non deve essere attribuito al Collegio Sindacale o al Sindaco unico, può essere nominato un Revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. Il revisore svolge le funzioni in

conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 20**

La qualità di socio consorziato si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte e trasferimento delle quote sociali a qualsiasi titolo, purché in quest'ultima ipotesi sia stato preventivamente deliberato il gradimento dall'organo amministrativo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere dal Consorzio prima della scadenza di cinque anni qualora:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per gli altri motivi di cui all'art. 2473 c.c.;
- d) per qualsiasi altro motivo riconosciuto e giustificato ad insindacabile giudizio dell'assemblea ordinaria.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo pec, diretta all'Organo Amministrativo, da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale ed ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio stesso.

Qualora il socio abbia impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

#### **ARTICOLO 21**

La decadenza è pronunciata dall'Organo di Amministrazione nei confronti dei soci consorziati che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità con i requisiti di socio o che si trovino in una delle procedure concorsuali od in altre situazioni che arrechino danno al Consorzio.

#### **ARTICOLO 22**

L'esclusione è deliberata, sempre dall'Organo amministrativo, oltreché nelle ipotesi previste dall'art. 2286 cod. civ., nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili, con inadempienze che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) senza giustificato motivo si renda moroso nei pagamenti a qualsiasi titolo verso il Consorzio e/o che non produca i documenti richiesti della propria azienda;
- c) contravvenga al divieto di iscriversi contemporaneamente ad altre società consortili che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, senza espresso assenso dell'Organo Amministrativo;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali o comunque che possa danneggiare l'immagine del Consorzio, sia verso l'interno che verso l'esterno;
- e) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

f) sia stato dichiarato fallito o abbia subito una condanna penale, l'interdizione, l'inabilitazione o la condanna ad una pena comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; in al ultimo caso l'esclusione opererà di diritto.

La deliberazione di esclusione deve essere preceduta, in ogni caso, dalla contestazione al socio, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo pec, degli addebiti elevati, con assegnazione di un termine non minore di venti giorni per le eventuali deduzioni a discarico scritte o verbali.

L'esclusione non pregiudica l'eventuale azione della Società per il risarcimento dei danni.

In caso di esclusione del socio consorziato la quota di cui lo stesso risulta titolare sarà offerta in opzione agli altri soci consorziati che potranno acquistarla in misura proporzionale alle partecipazioni di ciascuno.

Nel caso in cui la quota del socio escluso rimanga totalmente o parzialmente inoptata, la stessa verrà collocata sul mercato dall'Organo amministrativo.

### **ARTICOLO 23**

Il rapporto sociale tra socio e Consorzio, per qualsiasi motivo, si scioglie esclusivamente con l'avvenuta delibera dell'organo amministrativo che si pronuncia in tal senso.

Lo scioglimento del rapporto consortile rispetto ad una impresa associata per qualunque causa, può provocare, se deliberato dall'Organo Amministrativo, la decadenza da ogni carica rivestita nell'ambito del Consorzio per conto dell'impresa medesima dal rappresentante dell'impresa stessa ed il rimborso delle spese che il Consorzio abbia sostenuto o sosterrà per tale scioglimento del rapporto sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata, anche a mano, oppure a mezzo pec, o con altro mezzo idoneo, ai soci interessati i quali, nel caso di esclusione, possono proporre opposizione nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Al socio receduto o escluso spetta esclusivamente la liquidazione del capitale sociale sottoscritto e versato, al suo valore nominale, escluse le riserve e gli altri fondi accantonati.

Ferma l'osservanza di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 2473 e 2473 bis cod. proc. civ., in tutti i casi di scioglimento del rapporto societario la quota del socio decaduto, receduto o escluso sarà, mediante dedicata deliberazione dell'Assemblea dei Soci: a) offerta in opzione agli altri soci consorziati, che potranno acquistarla in misura proporzionale alle partecipazioni possedute; b) collocata sul mercato da parte dell'Organo amministrativo, se a tanto espressamente delegato dall'Assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 24**

Ai soci receduti, decaduti od esclusi spetta comunque l'obbligo di versare al Consorzio quanto dovuto in base a quanto deliberato dagli organi consortili.

Nel caso in cui il socio risulti essere moroso, non avrà diritto di voto e di parola nelle Assemblee, siano esse ordinarie che straordinarie.

Per le somme dovute dal consorziato al Consorzio, quest'ultimo ha la facoltà di conguagliare tali importi con qualsiasi credito vantato dal consorziato nei confronti del Consorzio stesso.

I consorziati non possono vantare nessun diritto a nessun titolo, sul patrimonio consortile durante la vita del Consorzio. Il consorziato che non abbia interamente liberato la propria quota, se dopo essere stato richiesto di provvedere al versamento dei residui decimi, non adempie all'obbligo di versamento, perde tutte le somme da esso già versate a qualsiasi titolo al Consorzio, le quali vanno acquisite al Fondo di riserva di cui alla lettera b) dell'art. 5 del presente statuto. La superiore regolamentazione si applica anche per le quote consortili che non vengano richieste a rimborso entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto consortile.

All'Organo Amministrativo compete deliberare l'esproprio della quota sociale del socio per morosità nei pagamenti verso il Consorzio.

#### **ARTICOLO 25**

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, con le formalità previste dall'art. 2487 cod. civ.

#### **ARTICOLO 26**

Al Consorzio fanno capo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti stipulati, la cui esecuzione è affidata ai soci consorziati e/o imprese consociate. Queste rispondono dell'esecuzione di quanto loro affidato dal Consorzio secondo le modalità indicate nel Regolamento e nel rispetto dei contratti stipulati dal Consorzio. Il Consorzio provvede a riscuotere i corrispettivi delle prestazioni svolte dai soci consorziati e dalle imprese consociate e li ripartisce tra queste previo rilascio dei documenti fiscalmente prescritti.

L'Organo Amministrativo potrà deliberare la concessione di anticipazioni alle Imprese assegnatarie specificando le modalità di rientro. È facoltà del Consorzio rientrare delle suddette somme mediante eventuali incassi relativi ad altri lavori assegnati in esecuzione alla stessa Impresa.

L'Organo Amministrativo potrà valutare la possibilità e le condizioni per accettare eventuali cessioni di credito che, se non espressamente autorizzate, si intenderanno comunque

sempre rifiutate.

#### **ARTICOLO 27**

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione affida ai soci consorziati ed alle imprese consociate l'esecuzione dei contratti che esso abbia stipulato. Le modalità degli affidamenti, nonché quelle da seguire nei casi di revoca e di affidamento a soci diversi, sono disciplinati dal Regolamento Interno.

#### **ARTICOLO 28**

Le modalità di attuazione dell'oggetto sociale, il funzionamento del Consorzio ed i rapporti tra questo ed i soci consorziati e tra questi ultimi sono disciplinati da apposito Regolamento Interno approvato dall'assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 29**

Ogni controversa che dovesse insorgere fra i soci, quest'ultimi e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione, oppure fra i soci e i membri di tali organi, nonché tra organi, sia in dipendenza di affari sociali, sia sull'interpretazione o esecuzione del presente Statuto saranno deferite al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale, il quale giudicherà ritualmente secondo diritto.

#### **ARTICOLO 30**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Firmato: Luigi PIZZOTTI n.q.

Firmato: Carlo Pennazzi Catalani - Notaio

--- COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORI-  
GINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS  
N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011